

LA LEGALITÀ PENALE NELLA MORSA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS

*Carmelo Rizzo**

*** 10 aprile 2020 ***

Premessa

Discutere di diritto in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo risulta particolarmente difficile. Eppure è necessario. Ed è utile, tanto più ove la discussione si sviluppi all'interno di un contesto dialettico-scientifico articolato e fecondo di spunti quale è il *forum* cui sono destinate le brevi riflessioni di matrice penalistica che saranno qui formulate. Infatti, questa 'polifonia disciplinare', per un verso, consente ai partecipanti, diversi per settori scientifici e realtà territoriali di appartenenza, di superare il senso di maggiore solitudine che, in questo momento di necessario isolamento, ne caratterizza inevitabilmente i percorsi di ricerca; e, soprattutto, per altro verso, restituisce una visione integrata e ad ampio spettro delle questioni giuridiche connesse alle sofferenze che stanno attanagliando l'intero corpo sociale¹. Visione integrata che appare (oggi a maggior ragione) indispensabile per comprendere appieno quanto in questa fase sia ancor più delicato l'equilibrio tra istanze contrapposte che chiamano in causa l'eterna dialettica tra 'autorità' e 'libertà'. Dialettica che il penalista cerca di ricondurre nell'alveo dei principi tramandati dalla 'Modernità' e consacrati nella Carta fondamentale in funzione limitativa dell'arbitrio punitivo. Dialettica che, più ampiamente, rimanda alle conquiste di civiltà che stanno alla base dello 'Stato costituzionale di diritto' e che ne definiscono l'identità assurgendo a limiti assoluti dello stesso esercizio del potere (costituito) di revisione costituzionale.

* Professore a contratto di Diritto Penale, SSPL – Università degli Studi di Salerno; Dottore di Ricerca in "Sistema Penale Integrato e Processo", Università degli Studi di Napoli Federico II. Mail: avvcarmelozizzo@virgilio.it. Il contributo è stato accettato per la pubblicazione nell'ambito della call Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, su *BioLaw Journal – Rivista di BioDritto*.

¹ In ambito penalistico, già da tempo, l'esigenza di un dialogo interdisciplinare è stata sostenuta da S. CANESTRARI, *Per un modello "aperto e condiviso" di scienza penalistica*, in *ius17@unibo.it*, 1/2008, 8-9.

L'emergenza epidemiologica

È, dunque, evidente la necessità di far riferimento alla tenuta di un modello assiologico che appare oggi sottoposto a nuove tensioni di carattere emergenziale, peculiari e costitutivamente inedite se confrontate con quelle storicamente manifestatesi nella esperienza legislativa e giudiziaria repubblicana². E, nel fare ciò, bisogna nondimeno aver cura di non perdere di vista la tragica concretezza dei fatti che si susseguono davanti ai nostri occhi. In tal senso, la forza dolorosamente evocativa delle immagini può più di qualsiasi premessa.

Due, in particolare, sono le scene che rimangono impresse nella mente, indelebili.

Penso, innanzitutto, alla lenta e inesorabile processione dei mezzi militari che attraversano il centro di Bergamo trasportando i feretri delle vittime del COVID-19 verso i forni crematori di altre città e regioni. Immagine che ci ha uniti tutti in una straziante commozione collettiva e che ci parla di vite spezzate in maniera improvvisa, inattesa. Vite cessate (spesso) nella solitudine della terapia intensiva, senza il conforto di un abbraccio familiare. Storie di distacchi repentini dagli affetti e dalle radici, nel finir della vita e, perfino, dopo la morte. In questo corteo mesto e silenzioso troviamo la rappresentazione cruda e sconvolgente dei beni attinti dalla propagazione del Coronavirus, la conferma drammatica ed estrema dell'istanza/esigenza di tutela generata dalla diffusività del contagio.

La seconda sequenza è, a rigore narrativo, cronologicamente precedente. È la tarda serata di sabato 7 marzo e la (ancora oggi) inspiegabile divulgazione pomeridiana delle nuove misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica previste da un d.p.c.m. non ancora pubblicato³ provoca la fuga da Milano (istituenda 'zona rossa') di una moltitudine di persone, le quali, spaventate dalle incognite di una inaspettata e forzata 'clausura' lontano da casa, cercano di ritornare nelle regioni d'origine. È una massa che si muove affannata e disperata. I volti sono giovani. Ne possiamo intuire le storie personali. Si tratta, in prevalenza, di ragazzi trasferitisi a Milano per ragioni di studio o di formazione. Terrorizzati dalla prospettiva di rimanervi imprigionati per un tempo indefinito in una condizione di precarietà economica, organizzativa o esistenziale, se ne allontanano. Ma, in tal modo, inconsapevolmente (laddove già ammalati senza saperlo), permettono che la mano invisibile del virus si allunghi ulteriormente e in

² Sulle tendenze emergenzialistiche stratificatesi nel sistema penale italiano, cfr. S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, seconda edizione riveduta ed ampliata, Napoli, 2000.

³ A. D'ALOIA, *Costituzione ed emergenza. L'esperienza del coronavirus*, in *BLJ*, 2/2020, *Online First*, 3, evidenzia l'anomalia della «'pubblicazione' di un decreto non ancora ufficialmente pubblicato».

maniera consistente anche sulle regioni meridionali, fino ad allora toccate solo da singoli casi di contagio da ritorno.

Ebbene, ritengo che quanti allora hanno deciso di tornare avessero l'obbligo di assolvere, da subito, i 'doveri di solidarietà sociale' sanciti dall'art. 2 della Costituzione e, dunque, una volta rientrati nei rispettivi comuni d'origine, dovessero affrontare, anche se asintomatici, ogni passaggio necessario per evitare di diventare possibili vettori del contagio (in primo luogo, perciò, non avendo contatti sociali e autosegnalandosi alle autorità competenti).

Ma, al tempo stesso, trovo inquietanti (in quanto antitetiche rispetto al modello di convivenza civile affidatoci dal Costituente) le 'narrazioni pubbliche' nelle quali coloro che la sera del 7 marzo – non ancora pubblicato e vigente il d.p.c.m. e, dunque, prima della 'chiusura ufficiale' di Milano – correvano verso i treni in direzione Sud vengono stigmatizzati al pari degli 'untori' di manzoniana memoria⁴ ascrivendo esclusivamente al loro egoismo l'estensione del COVID-19 al resto del Paese. Sembra quasi che, per tale via, si intenda occultare o sminuire le responsabilità politiche di chi ha creato «paura e disorientamento, con un misto di improvvisazione e di pressapochismo, sul quale, quando tutto sarà finito, bisognerà riflettere»⁵. Infatti, canoni elementari di razionalità dell'agire istituzionale avrebbero imposto di non far filtrare anticipazioni prima della pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale, per poi avviare in un secondo momento, una volta intervenuta la pubblicazione, tutte le procedure necessarie per censire, monitorare da un punto di vista sanitario e, in caso di verificata negatività virologica, autorizzare al ritorno nelle regioni di provenienza (opportunamente informate e coinvolte) quanti non fossero residenti o domiciliati nelle zone configurate come 'rosse' e fossero desiderosi di rientrare nei territori di provenienza.

Il 'neoemergenzialismo pandemico'

Ed è di tutta evidenza che questo intreccio perverso di solipsistiche statuizioni extraparlamentari, anticipazioni parziali, annunci 'via social', messaggi contraddittori, paure collettive incrociate e incertezze normative, riguardato sotto lo specifico angolo visuale delle sue espressioni penalistiche, si presenta come l'esatto opposto di quel dialogo democratico-

⁴ Mette in guardia dal pericolo della caccia al capro espiatorio, richiamando, per l'appunto, "I promessi sposi" e "La storia della colonna infame", G. FORTI, *Coronavirus, la tentazione del capro espiatorio e le lezioni della storia*, ne *Il Sole 24 Ore* (Web), 9 marzo 2020.

⁵ In questi termini, A. D'ALOIA, *op. loc. cit.*

partecipativo che, secondo il modello costituzionale dello ‘Stato di diritto’ magistralmente scolpito dalla sentenza n. 364/88 della Corte Costituzionale, dovrebbe sempre caratterizzare il rapporto tra Stato e consociati. Ancor di più – viene da dire – in una fase nella quale occorrerebbe la più intensa compenetrazione possibile tra istituzioni e cittadini...

Il richiamo a questa storica pronuncia della Corte Costituzionale, vero e proprio manifesto dei principi politico-criminali sanciti dalla Costituzione, consente di arrivare al punto centrale del discorso: nell’emergenza Coronavirus stiamo assistendo al formarsi di un (eterogeneo e stratificato) apparato disciplinativo di contrasto che desta notevoli perplessità in punto di compatibilità con il paradigma costituzionale del *nullum crimen*. E questo, già a partire dalla ‘riserva di legge’, che, correttamente intesa nella sua autentica essenza politico-criminale, non può essere ridotta a mero accessorio formale, ma riflette, piuttosto, molteplici istanze di civiltà costituzionale che attengono tanto, nel solco di quanto poc’anzi detto, al profilo garantistico della maggiore ‘accessibilità conoscitiva’ delle norme legislative da parte dei consociati; quanto al profilo democratico che storicamente si riconnette al pluralismo dialettico del confronto politico garantito dalla conformazione stessa del procedimento legislativo e alla legittimazione popolare piena e diretta della quale è depositario il Parlamento; quanto, ancora, al profilo ‘razionalistico’ insito nell’opzione costituzionale per il modello deliberativo democratico-parlamentare, posto che solo questo circuito decisionale consente, attraverso la dialettica tra le forze parlamentari, una adeguata ponderazione delle scelte di tutela penale⁶.

Scelte che sono complesse. Sempre, ma ancor di più nel momento presente. Il quadro tratteggiato alimenta inquietudini e preoccupazioni, prospetta conflitti attuali e potenziali. Siamo al cospetto di un rischio del quale si conosce il *genus* (è un rischio epidemiologico correlato ad una certa ‘famiglia virale’) ma la cui *species* nosologica costituisce una novità, sicché non sono formulabili giudizi predittivi (ad esempio, in merito alla durata dell’epidemia) dotati di sufficiente affidabilità, vista la indisponibilità, allo stato, di modelli nomologici e matematici validati sulla base di pregresse osservazioni empirico-statistiche. Insomma, la ‘gestione normativa’ di tale rischio richiederebbe attenti ‘bilanciamenti multifattoriali’⁷.

E sia la formulazione di tali ‘bilanciamenti normativi’, sia (di conseguenza) la predisposizione di una articolata e coerente strategia normativa di regolazione e intervento dovrebbero passare

⁶ In proposito, cfr. V. MAIELLO, *Dommatica e politica criminale nelle interpretazioni in tema di riserva di legge: a proposito di un’ipotesi di depenalizzazione «giurisprudenziale»*, in *Arch. Pen.*, 15/1988, in particolare, 376-378.

⁷ Sul punto, cfr., in generale, A.R. CASTALDO, *La concretizzazione del «rischio giuridicamente rilevante»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1100-1101.

necessariamente attraverso il percorso deliberativo-istituzionale della condivisione politico-parlamentare, declinata almeno nella forma dello scrutinio successivo esercitato dal Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge, ove adottati dal Governo in presenza di quei *casi straordinari di necessità e d'urgenza* che ne rappresentano i presupposti *ex art. 77 Cost.*

Invece, – come anticipato – vediamo delinarsi un vero e proprio ‘formante emergenziale pandemico’, nel quale un ruolo centrale è rivestito dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – fonti secondarie a carattere monocratico sottratte a qualsiasi controllo, preventivo o successivo, da parte degli altri poteri⁸, immancabilmente precedute dalle dichiarazioni alla nazione rese in diretta *facebook* dal Presidente del Consiglio⁹ –, ai quali si aggiungono le circolari ministeriali e, con geometrie precettive variabili, le ordinanze regionali. Insomma, una giungla di regole, che si contraddicono e cambiano di continuo, rendendo arduo se non impossibile orientarsi. E questa patologica sovrapposizione disciplinativa non rimane relegata sul terreno del mero appesantimento burocratico, ma ha significativi addentellati penalistici e ‘punitivi’.

Alcune notazioni critiche

Ora, non è possibile in questa sede dar conto in maniera analitica, dettagliata e completa della panoplia penal-punitiva prodotta dal ‘neoemergenzialismo pandemico’. Tuttavia, sembra opportuno segnalarne alcuni aspetti critici. Non solo per il loro rilievo odierno, ma anche perché sono sintomatici di una patologia che, se non fermata in tempo, potrebbe incidere in profondità sul tessuto delle garanzie costituzionali.

Se ripercorriamo velocemente l'accidentato sentiero normativo segnato dall'emergenza, dobbiamo dividerlo in due ideali segmenti.

Il primo ha come punto di partenza il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13). Da un punto di vista sistemico (riferendoci, cioè, all'insieme delle fonti giuridiche di contrasto alla diffusione del COVID-19), questa è la (invero, costituzionalmente fragile) base legale sulla quale, in questa prima fase, è stato costruito l'edificio dei d.p.c.m. volti a contenere l'emergenza epidemiologica. Si tratta di una fonte di rango primario che si riferisce ad un

⁸ Vedi C. TRIPODINA, *La Costituzione al tempo del Coronavirus*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2020, 83.

⁹ Vedi *ivi*, 87, nota 26.

ambito territoriale limitato¹⁰, così come attestato dalla formulazione dell'art. 1 che circoscrive l'area applicativa delle previsioni contenute nel decreto-legge a «*comuni o [...] aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus*». In breve, il d.l. n. 6/2020 contiene una disciplina che riguarda quei territori inizialmente individuati come 'focolai epidemici'.

E questo decreto-legge, all'art. 3, co. 4, presidia penalmente le misure di contenimento in esso variamente richiamate, prevedendo la punizione della inosservanza delle stesse ai sensi dell'art. 650 c.p., fatta salva l'ipotesi di configurabilità di un più grave reato. Il richiamo all'art. 650 c.p., a ben vedere, serve (*rectius*, serviva) ad individuare non il paradigma criminoso cui ricondurre le ipotesi di inosservanza delle misure antiepidemiche, ma la cornice sanzionatoria di una nuova e autonoma fattispecie di reato¹¹, distinguibile dall'*inosservanza dei provvedimenti dell'autorità* di cui all'art. 650 c.p., in quanto incentrata sulla violazione non, per l'appunto, di *provvedimenti* (ossia di comandi individuali e concreti) ma di 'misure normative' (ossia di regole generali e astratte).

Se combiniamo le due coordinate normative che abbiamo tracciato (area applicativa territorialmente limitata e introduzione di una nuova e autonoma fattispecie contravvenzionale, precettivamente altra rispetto all'art. 650 c.p.) ne ricaviamo che, fino all'entrata in vigore del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, il nostro Paese sarebbe stato attraversato da una sorta di 'frattura geopenalistica' corrispondente alla linea di separazione epidemiologica tra 'zone-focolaio' (quelle richiamate dall'art. 1 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6) e 'zone-non focolaio' (quelle non rientranti nel perimetro di tipizzazione marcato dal citato art. 1). Solo nelle prime i fatti di inosservanza delle misure contenitive dell'epidemia da COVID-19 sarebbero stati qualificabili come tipici alla stregua della nuova figura criminosa coniata dall'art. 3, co. 4, d.l. n. 6/2020. Mentre nelle altre aree della nazione non avrebbe assunto rilevanza penale la violazione di tali 'misure normative', potendo ivi configurarsi come tipica alla stregua (però) dell'art. 650 c.p. soltanto – nei termini poc'anzi chiariti e al ricorrere dei relativi requisiti strutturali – la inosservanza di 'provvedimenti' (lo si ripete, individuali e concreti) legalmente dati dall'autorità per le ragioni contemplate dalla norma codicistica.

¹⁰ In tal senso, vedi G.L. GATTA, *Coronavirus, limitazioni di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare*, in www.sistemapenale.it, 16 marzo 2020.

¹¹ Vedi, tra gli altri, G. PIGHI, *La trasgressione delle misure per contrastare il Coronavirus: tra problema grave e norma penale simbolica*, in *La legislazione penale*, 20 marzo 2020, 5-6.

E questo, a meno di non voler ritenere che, con buona pace del contenuto minimo ed elementare del principio di legalità, la nuova fattispecie di reato (introdotta dal d.l. n. 6/2020) sia stata ampliata ‘per trascinamento territoriale’, dai d.p.c.m. che hanno esteso al resto del Paese le ‘misure di contenimento’. Una simile soluzione sarebbe assurda. Eppure, sembra che sia data per presupposta, sotto il profilo diacronico, dal già citato d.l. 25 marzo 2020, n. 19, che costituisce il punto di passaggio al secondo segmento del nostro percorso normativo-emergenziale.

Non è qui possibile dar conto delle ragioni che conducono a questo nuovo intervento disciplinativo né della peculiare conformazione del ‘microsistema penal-punitivo’, che si sviluppa seguendo una direttrice (illecito amministrativo-contravvenzione-delitto) di «scalarità della tutela»¹².

Piuttosto, nell’ottica (necessariamente più ristretta) della nostra analisi, dobbiamo limitarci a segnalare due significative criticità.

La prima: quest’ultimo decreto-legge, con una formulazione molto discutibile, abroga la esaminata fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 3, co. 4 del d.l. n. 6/2020 e, con una norma transitoria, contenuta nell’art. 4, co. 8, prevede che le sanzioni amministrative correlate al nuovo illecito punitivo di cui al comma 1 del medesimo art. 4 si applichino anche retroattivamente, cioè ai fatti posti in essere sotto la abrogata fattispecie contravvenzionale, all’uopo richiamando gli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 507/1999. In altri termini, nelle intenzioni del legislatore governativo, per le pregresse (e depenalizzate) violazioni delle misure di contenimento dovrebbero essere archiviati i tantissimi procedimenti penali già aperti o in via di apertura e, previa trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente, dovrebbero scattare le nuove sanzioni amministrative. È senza dubbio comprensibile la preoccupazione sottesa alla prospettazione di un simile meccanismo. Tuttavia, se si aderisce all’impostazione ricostruttiva enucleata in precedenza, l’attivazione di tale meccanismo diacronico non risulterebbe possibile in quelle zone estranee allo spazio applicativo territorialmente delimitato dall’art. 1 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, poiché – come osservato – in tali aree, nel periodo cui si riferisce la disciplina transitoria dettata dal d.l. n. 19/2020, i fatti di trasgressione (non di ‘provvedimenti’, ma) di ‘misure normative di contenimento epidemico’ non erano inscrivibili nello schema di tipicità dell’art. 3, co. 4, d.l. n. 6/2020. Certo, questa è un’ipotesi interpretativa.

¹² L’espressione è di C. CUPELLI, *Emergenza COVID-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari*, in www.sistemapenale.it, 30 marzo 2020.

Appare razionale e plausibile, ma è comunque possibile che venga smentita dalla prassi applicativa. Ma il punto è un altro: se esaminiamo la questione dal punto di vista dei consociati, già logorati dall'emergenza virale, possiamo davvero ritenere che, in questa fase, l'ordinamento stia garantendo loro (riprendendo la pregnante formula adottata dalla citata sentenza n. 364/88 della Corte Costituzionale) «*la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione*»?

Ma, come detto, può essere utile porre l'accento anche su un'altra questione, che è particolarmente inquietante per ogni giurista costituzionalmente sensibile. Nel d.l. n. 19/2020 ritroviamo un lemma divenuto d'uso comune, ma che, a fronte della indubbia capacità evocativa, designa una condizione di privazione della libertà personale (e non solo) che, a differenza del TSO, è priva di una disciplina legale che ne definisca l'autorità competente ad imporla, le procedure di adozione, la durata, le modalità e gli strumenti di controllo giurisdizionale. E ciò, nonostante la relativa misura debba iscriversi a pieno titolo nel quadro delle garanzie dedicate alla libertà personale (volendo soffermarci sulla posizione soggettiva di più alto rilievo che ne è attinta) tanto dalla Costituzione (art. 13) quanto dalla CEDU (art. 5). Si tratta – come intuibile – della 'quarantena'¹³.

E il vuoto legislativo non è di poco conto, visto che il suddetto decreto prevede due tipologie di 'quarantena', quella *precauzionale* (ex art. 1, comma 2, lett. d) e quella disposta per *persone risultate positive al virus* (ai sensi della successiva lettera e del medesimo comma), la violazione delle quali è punita, rispettivamente, a titolo di illecito amministrativo e di illecito penale, in un vero e proprio crescendo di afflittività.

Ma, sullo sfondo, si staglia, ancor più allarmante, la sagoma di un'altra 'quarantena'... Mentre le categorie nazionali hanno a che vedere, comunque, con evidenti esigenze sanitarie di prevenzione del contagio, visto che sono agganciate a oggettive situazioni di rischio epidemiologico, potenziale (ad esempio, chi è stato a stretto contatto con una persona contagiata) o attuale (chi è già positivo al virus), l'ordinanza del Presidente della Regione Campania, n. 15 del 13 marzo 2020 prevede, all'art. 5, in caso di violazione delle misure regionali di contenimento (si pensi ad uno spostamento che venga ritenuto non riconducibile al novero delle situazioni facoltizzanti menzionate dagli artt. 1, 2 e 3 dell'ordinanza stessa) «*l'obbligo immediato per il trasgressore [...] di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti*

¹³ Vedi G.L. GATTA, *I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena*, in www.sistemapenale.it, 2 aprile 2020.

sociali». Insomma, la ‘quarantena regionale campana’ si distingue per la sua connotazione spiccatamente repressiva. Chi si è spostato in maniera considerata non necessaria – e, come intuibile, molteplici possono essere le situazioni concrete di dubbia decifrabilità, tanto più alla luce di talune differenze disciplinative intercorrenti tra previsioni regionali e nazionali – viene sottoposto a ‘quarantena’ anche se è perfettamente sano e non è stato a contatto con persone infette. Le ragioni della prevenzione epidemiologica cedono il passo ad un’istanza chiaramente punitiva, che si esplica indiscriminatamente nei confronti di tutti coloro che tengano un comportamento di trasgressione delle misure regionali. La ‘quarantena campana’ si configura, quindi, come la reazione afflittiva pubblica alla condotta inosservante tenuta dal privato. Ma allora, se così è, siamo al cospetto di una sanzione di natura sostanzialmente penalistica, rientrante in una materia che non è di competenza regionale¹⁴.

Conclusioni

In questo caos normativo, diventa perciò indispensabile un ritorno immediato alla centralità del decisore politico parlamentare¹⁵.

Naturalmente, nessuno teme che la democrazia sia in pericolo a causa di ipotetiche e, invero, inesistenti aspirazioni cesaristiche. Quel che, però, preoccupa di questa nuova tendenza emergenzialistica è il fatto che non involga solo – come è stato in passato – i contenuti normativi inerenti alla ‘lotta’ ad un certo fenomeno, ma investa, addirittura, lo stesso modo di produzione del diritto penale. E mi sembra chiaro che non può consentirsi che, in nome dell’emergenza, il campo penale e ‘punitivo’ divenga terreno di scorribande extralegislative. Oggi si invoca la necessità di contenere l’emergenza epidemiologica; domani si potrebbe invocare, quale condizione legittimativa di una elusione/sospensione del *nullum crimen*, la necessità di prevenire nuove possibili emergenze epidemiche, e, poi, via via, (in maniera incontrollata), genericamente sanitarie, istituzionali, sociali... E in nome di un efficientismo miope e solo apparente, potrebbe legittimarsi la regressione verso forme ancor più rozze e premoderne di creazione della penalità. Ma questo è un pericolo che non possiamo correre. Si tratterebbe di un rischio troppo grave, metterebbe a repentaglio la nostra stessa civiltà e quelle

¹⁴ In tal senso, C. RUGA RIVA, *La violazione delle ordinanze regionali e sindacali in materia di Coronavirus: profili penali*, in *Sist. pen.*, 3/2020, 242.

¹⁵ Cfr. V. MAIELLO, *La funzione terapeutico-costituzionale di una clemenza generale nella quarantena dello Stato di diritto*, ne *Il Riformista*, 26 marzo 2020.

libertà fondamentali il cui riconoscimento e la cui garanzia sono nucleo intangibile della nostra Costituzione.